



ATTO N. 348/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI LOCALI

Relatore di maggioranza Presidente Olivier Bruno Dottorini

Relatore di minoranza Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani

Relazione orale ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento Interno

Iscrizione ai sensi dell'art. 27, comma 3 del Regolamento Interno

SUL

***D*ISEGNO DI LEGGE**

***“Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali
in materia di entrata e di spesa”.***

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 30 gennaio 2006

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 31 gennaio 2006



COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 30 gennaio 2006 ha esaminato l'atto n. 348 ed ha espresso, a maggioranza dei presenti, parere favorevole dando incarico di relazionare oralmente al Consiglio per la maggioranza al Presidente Olivier Bruno Dottorini e per la minoranza al Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani.

Si richiede l'iscrizione dell'atto medesimo all'o.d.g. dei lavori della prossima seduta del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3 del Regolamento Interno.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali in materia di entrata e di spesa”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 30.1.2006 e trasmesso al parere della I Commissione Consiliare permanente in data 30.1.2006 (ATTO N. 348);

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare illustrate oralmente per la maggioranza dal relatore Presidente Olivier Bruno Dottorini e per la minoranza dal Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani (ATTO N. 348/BIS);

VISTA la legge regionale 9 agosto 1995, n. 33;

VISTA la legge regionale 27 aprile 2001, n. 13;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11;

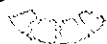
VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

a) con votazione separata articolo per articolo, nonchè con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. voti favorevoli, n. voti contrari e n. voti di astensione, espressi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: “Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali in materia di entrata e di spesa”, composta di n. 3 articoli nel testo che segue:



**TESTO APPROVATO DALLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

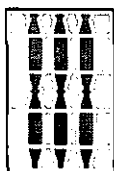
Art. 1

*(Modificazione all'articolo 3 della legge regionale
27 aprile 2001, n. 13)*

1. Il comma 2, dell'articolo 3, del Titolo I, della legge regionale n. 13 del 27 aprile 2001, è sostituito dal seguente: "Con decorrenza dal 1 gennaio 2006, ai sensi dell'articolo 21, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, 'Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale', in deroga a quanto previsto dal comma 1, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, limitatamente alle attività istituzionali esercitate, sono esentate dal pagamento dell'IRAP fermo restando, comunque, l'obbligo della prestazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP, alla competente Agenzia delle entrate".

2. Alla copertura della minore entrata, stimata in € 250.000,00 alla U.P.B. 1.01.001 – cap. 120 si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento di spesa della U.P.B. 16.1.002 – cap. 6100.

3. La Giunta regionale a norma della vigente legge regionale di contabilità è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma 2 sia in termini di competenza che di cassa.



Art. 2

*(Modificazione all'articolo 5 della legge regionale
9 agosto 1995, n. 33)*

1. Il comma 4 dell'articolo 5, della legge regionale 9 agosto 1995, n. 33, istitutiva del SEDES è sostituito dal seguente: "La retribuzione del direttore è determinata dalla Giunta regionale in misura non superiore a quella del dirigente regionale".

Art. 3

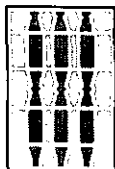
*(Modificazioni ed integrazioni all'articolo 66 della
legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11)*

1. Al comma 1 dell'articolo 66 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, dopo le parole "n. 2694/1997", sono aggiunte le seguenti parole: "e, nonché tutti gli altri comuni della Regione Umbria,".

2. Al comma 2 dell'articolo 66 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, le parole: "è allegato alla richiesta il versamento di un terzo dell'importo previsto" sono sostituite dalle seguenti parole: "il valore di cessione è pari al trenta per cento del contributo assegnato allo scopo"; al secondo capoverso sono soppresse le seguenti parole: "ai fini del calcolo del residuo importo da versare" e le parole: "articolo 56" sono sostituite dalle parole: "articolo 52".

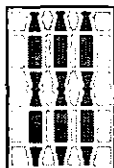
3. Il comma 7 dell'articolo 66 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, è sostituito dal seguente: "L'atto di trasferimento degli immobili di cui al comma 2 è stipulato entro centoventi giorni dal rilascio del titolo abilitativo di cui al comma 8."

4. Al comma 8 dell'articolo 66 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, la parola: "centoventi" è sostituita dalla parola: "trenta".



5. Il comma 10 dell'articolo 66 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, è soppresso.

6. Dopo il comma 11 dell'articolo 66 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, è inserito il seguente: "11.bis Per quanto non espressamente previsto con il presente articolo si applicano le disposizioni contenute all'articolo 52 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23".



b) *con distinta votazione che ha registrato n. voti
favorevoli, n. voti contrari e n. voti di
astensione, espressi nei modi di legge dai
Consiglieri presenti e votanti*

DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.